

ORDINARI PER I MEMBRI DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI

Introduzione

Nel Codice si trova parecchie volte, in diversi contesti, il termine *Ordinario*. In alcuni casi si chiede «il giudizio dell'Ordinario», altre volte «l'intervento dell'Ordinario competente» e in altre situazioni si richiede «il permesso dell'Ordinario». L'Ordinario è colui che è titolare di un ufficio ecclesiastico il quale comporta una potestà ordinaria, sia di costituzione divina che ecclesiastica, in qualche modo assimilabile a quella episcopale. Tuttavia, non chiunque abbia una potestà ordinaria è detto Ordinario, ma solo chi è determinato dal Codice.

Si dice «Ordinario del luogo», se la sua giurisdizione è territoriale, cioè esercitata nei confronti dei fedeli che si trovano in un determinato territorio; sono il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani, gli altri che sono preposti ad una Chiesa particolare — diocesi o una comunità equiparata ad essa a norma del can. 368 — e in più i Vicari generali ed episcopali, i quali godono di potestà esecutiva ordinaria generale¹. Per i propri membri, invece, sono Ordinari i Superiori maggiori degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle Società clericali di vita apostolica di diritto pontificio che posseggono almeno potestà esecutiva ordinaria (can. 134 §§1-2).

¹ Il can. 134 §3 esplicita la distinzione tra il Vescovo diocesano e altri Ordinari del luogo: «Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati nel can. 381 §2, esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale».

La loro giurisdizione è personale, non territoriale, esercitata nei confronti dei loro sottoposti ovunque si trovino².

Alcuni religiosi sono chiamati Ordinari e godono della potestà ecclesiastica di governo. Il can. 596 §2³ dice che negli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio i Superiori godono della potestà ecclesiastica di governo, oltre alla potestà definita dal diritto universale e dalle Costituzioni di cui parla il §1 dello stesso canone, e tali Superiori hanno anche potestà di foro interno, come ad esempio, concedere le dispense dalle irregolarità e dagli impedimenti per l'ordinazione (can. 1047 §4) o rimettere la pena (can. 1355 ss.).

Il Vescovo diocesano ha in linea di principio due tipi di relazione nei confronti dei religiosi: una concerne il loro stato per la professione dei consigli evangelici, ossia la vita consacrata a Dio, di cui egli ha una responsabilità come membro del Collegio episcopale a livello della Chiesa universale; un'altra relazione riguarda le attività apostoliche svolte all'interno della diocesi, ossia tutte le attività verso le quali egli ha la responsabilità ultima come capo della Chiesa particolare.

Per quanto riguarda la vita interna dell'Istituto religioso, il Codice riconosce a ciascun Istituto una giusta autonomia di vita, specialmente di governo (can. 586 §1), e lo stesso canone nel §2 esige che l'Ordinario del luogo si dedichi a conservare e tutelare tale autonomia. Infatti, rispetto alla vita interna degli Istituti e alla loro disciplina, il Codice spesso richiede solo il permesso del Superiore competente e non richiede nessun permesso dell'autorità esterna. Questo principio riguarda non solo la vita individuale dei membri professi ma anche la vita della comunità e dell'intero Istituto.

² Inoltre, i Prelati di una prelatura personale (can. 295 §1) e gli Ordinari militari o castrensi, gli Ordinari per i cattolici provenienti dalle chiese anglicane sono Ordinari nel sistema canonico attuale.

³ In virtù del can. 732, il can. 596 si applica anche alle Società di vita apostolica.

Alcuni esempi riguardanti gli Istituti religiosi di diritto pontificio sono seguenti: per la vita nella comunità, il can. 665 §1 dice che i religiosi devono abitare nella propria casa e non possono assentarsene senza la licenza del proprio Superiore. Nel caso di assenza anche prolungata, non si richiede un particolare permesso dell'autorità esterna diocesana⁴. Riguardo la prassi dei voti religiosi, il can. 668 §2 prescrive che per modificare le disposizioni sui propri beni, un religioso necessita solo della licenza del Superiore competente a norma del diritto proprio⁵. Riguardo le attività economiche dell'Istituto, come viene esplicitamente menzionato nel can. 1292 §1, il can. 638 §3 stabilisce che per la validità dell'alienazione necessita solo la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo Consiglio senza un intervento dell'autorità diocesana⁶.

Invece nel campo delle attività esterne, gli Istituti religiosi, in linea di principio, si trovano sotto la vigilanza del Vescovo per le loro attività in una Chiesa locale (cf. can. 394 §1). Il Vescovo diocesano può dare un orientamento generale e particolare della pastorale d'insieme nella propria diocesi, può e deve intervenire nei casi di abusi o errori dot-

⁴ Questa facoltà era molto ristretta nel Codice del 1917 (cf. cann. 594 §1 e 606), ma è allargata partendo dal periodo del Concilio Vaticano II. Cf. SEGRETERIA DI STATO, rescritto pontificio *Cum admotae*, 6 nov. 1964, *AAS* 59 (1967) 374-378, n. 15. Ai Superiori generali degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio è delegata la facoltà di dare il permesso di assenza prolungata. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E ISTITUTI SECOLARI, decreto *Religionum laicalium*, 31 maggio 1966, *AAS* 59 (1967) 362-364, n. 4 ha concesso la stessa facoltà ai Superiori generali degli Istituti laicali di diritto pontificio.

⁵ Per allargamento di questa facoltà, cf. *Cum admotae* 17, *Religionum laicalium* 6 (cf. nt. 4). Vedi anche il can. 639 §§1-3 per gli atti economici, debiti e oneri da parte dei religiosi sui propri beni.

⁶ Anche nel Libro III, riguardante la vita spirituale, il can. 765 dispone che i religiosi nelle loro chiese o oratori predichino solo con la licenza del Superiore interno competente.

trinali e morali, ma non può imporre ai religiosi di realizzare opere apostoliche da lui ritenute necessarie nella diocesi, né imporre un modo o uno stile concreto di svolgere un apostolato, ad esempio come gestire un ospedale o amministrare un collegio. È necessario salvaguardare la centralità dell'Ordinario del luogo nella sua Chiesa particolare in materia di azione apostolica e allo stesso tempo salvaguardare l'autonomia degli Istituti religiosi perché possano vivere secondo la loro specifica indole carismatica.

La potestà degli Ordinari religiosi è vera potestà ecclesiastica di governo. Gli altri Superiori godono della potestà necessaria per compiere gli atti di governo secondo le norme delle Costituzioni approvate dalla competente autorità della Chiesa. La potestà ecclesiastica di governo distinta nel can. 596 per l'Ordinario religioso (§2) non è equiparata alla potestà riconosciuta ai Superiori degli Istituti laicali o di diritto diocesano (§1). Ci si domanda se l'attribuzione della materia all'Ordinario è fatta in modo giusto o con giusto motivo, perché queste potestà sono attribuite solo all'Ordinario.

1. L'Ordinario religioso

1.1 *Le condizioni richieste per essere Ordinario religioso*

Il Superiore maggiore degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio è qualificato Ordinario (can. 134 §1): ogni volta che il Codice fa menzione dell'*Ordinario* intende anche i Superiori maggiori di tali Istituti. L'Ordinario religioso assume la responsabilità pastorale, spirituale e materiale verso i membri dell'Istituto. Sarà utile spiegare le quattro condizioni richieste per la qualifica di *Ordinario*, per comprendere meglio il suo ruolo. Poi viene approfondito lo studio in una sezione seguente (n. 3): Istituto religioso, Superiore maggiore, Istituto clericale, Istituto di diritto pontificio.

La descrizione dell'Istituto religioso si trova nel can. 607 §2. È un Istituto di vita consacrata (can. 573 §2) e «una società i cui membri emettono i voti pubblici e conducono

vita fraterna in comunità». Essi sono distinti dagli Istituti secolari (cf. can. 711) per la natura del vincolo sacro per emettere la professione, per la vita comunitaria e ai suoi membri è richiesta la testimonianza pubblica della loro separazione dal mondo secondo l'indole e le finalità di ciascun Istituto (cf. can. 607 §3)⁷.

I Superiori maggiori sono quelli che governano l'intero Istituto o una sua Provincia o una parte dell'Istituto ad essa equiparata o una casa *sui iuris*, e parimenti i loro rispettivi Vicari (can. 620)⁸. Non è necessario avere un Superiore minore perché ci sia un Superiore maggiore. Nei monasteri *sui iuris* un Superiore locale è Superiore maggiore (can. 613 §2). Il can. 621 dà il criterio da seguire per individuare la Provincia: l'unione di più case, l'essere una parte immediata dell'Istituto e l'erezione da parte dell'autorità competente. Perciò il Superiore maggiore è una persona alla quale è affidata una responsabilità più ampia all'interno di un Istituto religioso.

L'Istituto clericale è governato da chierici, assume l'esercizio dell'ordine sacro e come tale viene riconosciuto dall'autorità della Chiesa (can. 588 §2). Nel Codice del 1983, il criterio si basa sulla finalità clericale⁹, cioè la clericalità del-

⁷ La natura secolare degli Istituti secolari, siano essi di diritto diocesano o di diritto pontificio, comporta che i membri chierici vengano incardinati, come principio, in diocesi e non negli stessi Istituti (cf. can. 266 §3); ciò esclude la possibilità di avere propri Ordinari, diversi da quelli del luogo. I membri chierici incardinati in una diocesi dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio Istituto (can. 715 §1).

⁸ Nel canone si aggiungono a questi l'Abate Primate e il Superiore di una Congregazione monastica ma questi Superiori non hanno tutta la potestà che il diritto universale attribuisce ai Superiori maggiori. Il solo titolo di Vicario senza la potestà in atto, inoltre, non qualifica questo religioso come Superiore maggiore. I Vicari negli Istituti religiosi hanno la potestà di Superiori maggiori e la esercitano soltanto nei casi previsti nel diritto universale e proprio.

⁹ Secondo il can. 488, 4° del Codice del 1917, un Istituto clericale era qualificato come religione se la maggioranza di membri erano ri-

l'Istituto, che esige l'assunzione dell'esercizio dell'ordine sacro e il riconoscimento come tale da parte della competente autorità della Chiesa. Per sottolineare l'importanza della finalità clericale¹⁰, il canone richiede che essa derivi dal progetto inteso dal fondatore oppure in forza di una legittima tradizione (cf. can. 578) e l'intero Istituto deve essere governato da Superiori chierici. Stabilendo la necessità dell'esercizio del ministero sacerdotale e della direzione del governo da parte dei chierici, il Codice esige che la clericalità determini la vita dell'Istituto sia esternamente sia internamente. La ragione della distinzione degli Istituti pare in tal modo la clericalità secondo il carisma della fondazione¹¹.

L'Istituto di diritto pontificio è quello «eretto oppure approvato con decreto formale dalla Sede Apostolica» (can. 589) e di conseguenza è soggetto alla potestà della Sede Apostolica in modo immediato ed esclusivo in quanto al regime interno e alla disciplina (can. 593). Istituti di questo genere hanno una missione approvata dalla Chiesa che oltrepassa il confine delle Chiese particolari, la quale può

vestiti del sacerdozio; diversamente era laicale. Il criterio per essere Istituto clericale era, perciò, quantitativo.

¹⁰ Nel Codice attuale, l'Istituto laicale ugualmente è determinato dalla finalità, non come era descritto nel Codice precedente «secus est laicalis» (can. 488, 4°). L'Istituto laicale è quello che «riconosciuto come tale dalla Chiesa stessa, in forza della sua natura, dell'indole e del fine, ha un compito specifico, determinato dal fondatore o in base ad una legittima tradizione, che non comporta l'esercizio dell'ordine sacro» (can. 588 §3).

¹¹ Riguardo la clericalità dell'Istituto richiesta per la qualifica di Ordinario, è da chiarire che lo stato di vita consacrata non è né clericale né laicale (can. 588 §1) e si fonda non sul sacramento dell'ordine ma sulla professione dei consigli evangelici (cann. 207 §2 e 573). Ciò che importa non è lo stato dei singoli consacrati, ma di un Istituto di vita consacrata che si classifica clericale secondo il progetto del fondatore oppure in forza di una legittima tradizione. Questa distinzione di clericalità che si basa sul sacramento dell'ordine è di diritto ecclesiastico e non divino.

essere compiuta in modo adeguato con una più ampia autonomia di vita e di governo e deve essere garantita da un'autorità che superi un determinato territorio, cioè la Sede Apostolica. La ragione della distinzione degli Istituti di questo genere pare prima di tutto l'estensione territoriale secondo il fine proprio dell'Istituto¹².

1.2 *Le facoltà affidate all'Ordinario religioso*

Una volta che un Istituto religioso viene qualificato come clericale e di diritto pontificio, i Superiori maggiori di esso godono di alcune facoltà che possono essere esercitate soltanto dagli Ordinari. Vale a dire che quando il Codice parla dell'Ordinario, i membri di tali Istituti hanno il Superiore maggiore come proprio Ordinario. Ci sono vari tipi di facoltà.

Per esempio si può parlare della dispensa dal diritto universale. Un Ordinario può dispensare validamente dalle leggi disciplinari quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede (can. 87 §2). Alcuni canoni del Libro IV *munus sanctificandi* della Chiesa fanno riferimento a diverse facoltà dell'Ordinario: permettere che la santissima Eucarestia venga conservata nel secondo oratorio nella casa religiosa o in un'altra pia casa (can. 936); stabilire le finalità di offerte delle Messe nel caso

¹² Per quanto riguarda il rapporto con l'Ordinario del luogo, l'Istituto di diritto diocesano è «eretto dal Vescovo diocesano, e non ha ancora ottenuto dalla Sede apostolica il decreto di approvazione» (can. 589). Un Istituto di questo genere «rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano» (can. 594) e, in modo particolare, «spetta al Vescovo della sede principale approvare le Costituzioni e confermare le modifiche in esse legittimamente apportate» (can. 595 §1). Lo stesso canone dice che è competenza del Vescovo della sede principale, come una concretizzazione della sua «cura speciale», trattare gli affari di maggiore rilievo riguardanti l'intero Istituto, quando superano l'ambito di potestà dell'autorità interna. La ragione della distinzione degli Istituti pare la necessità di protezione o guida, anche riguardante la materia del governo interno, piuttosto che il rapporto con la diocesi.

della binazione (can. 951 §1)¹³; ricevere le confessioni dei propri confratelli e degli altri che vivono nella propria casa (can. 968 §2) e conferire a qualunque presbitero la stessa facoltà (can. 969 §2); concedere le lettere dimissorie per gli ascritti in modo perpetuo o definitivo all'Istituto (can. 1019 §1); giudicare l'idoneità dei neofiti per la candidatura all'ordine sacro (can. 1042 §3); benedire i luoghi sacri (can. 1207); costruire l'oratorio e convertirlo ad usi profani (can. 1224).

Ci sono altre facoltà affidate al Superiore religioso Ordinario in virtù dei canoni di altri Libri: presentare il candidato del rettore di una chiesa al Vescovo (can. 557 §2); essere l'esecutore di pie volontà (can. 1301 §1); ridurre gli oneri delle messe (can. 1308 §5)¹⁴; attuare la riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli a favore di cause pie (can. 1310 §1); stabilire determinate pene (can. 1319); ammonire colui che si trova nell'occasione prossima di delinquere (can. 1339 §1); aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione o della riprensione (can. 1340 §3); avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene (can. 1341); rimettere la pena stabilita dalla legge (can. 1355); stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà (can. 1480 §2); accusare la validità della sacra ordinazione del chierico a lui soggetto (can. 1708); avviare un processo (cann. 1717-1724 §1).

¹³ L'eccezione si trova nella Risposta autentica della Pontificia Commissione per l'Interpretazione del Codice, 23 aprile 1987, *AAS* 79 (1987) 132. «D. Se l'ordinario, di cui al can. 951 §1 debba intendersi l'ordinario del luogo in cui è celebrata la messa, ovvero l'ordinario proprio del celebrante. R. Negativamente alla prima parte; affermativamente alla seconda, eccetto che si tratti di parroci o vicari parrocchiali, per i quali l'ordinario si intende l'ordinario del luogo». *Enchiridion Vaticanum* [= *EV*] 10/1733.

¹⁴ Quest'ultimo caso è riservato al Moderatore supremo dell'Istituto, non a qualsiasi Superiore maggiore.

2. Gli Ordinari per i religiosi

Chi sia Ordinario per i religiosi¹⁵ dipende dai casi. Come abbiamo visto sopra, quando il Codice parla di Ordinario, i membri di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio hanno nel Superiore maggiore il proprio Ordinario se il canone non specifica che egli deve essere *l'Ordinario del luogo*; gli altri religiosi, invece, hanno l'Ordinario del luogo come proprio Ordinario secondo il domicilio della casa religiosa cui sono ascritti (cann. 103 e 107 §1).

I religiosi hanno rapporti con gli Ordinari in linea di principio in quattro campi specifici: casa religiosa, cioè la presenza in una Chiesa particolare (2.1), disciplina di vita (2.2), apostolato (2.3) e i casi concernenti gli affari economici (2.4).

Il Codice stabilisce anche dei limiti rispetto alla potestà del Vescovo verso i religiosi come Ordinario del luogo. Ad esempio, i singoli religiosi sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice come loro supremo Superiore anche in forza del loro voto di obbedienza (can. 590 §2), ma un'obbedienza di questo genere non è richiesta verso il Vescovo diocesano in un modo paragonabile, e solo a norma del diritto o in virtù della promessa fatta durante l'ordinazione diaconale; un Vescovo diocesano con decreto formale può erigere Istituti di vita consacrata nel proprio territorio, ma sempre dopo aver consultato la Sede Apostolica (can. 579); per il passaggio di un religioso ad un Istituto secolare o ad una Società di vita apostolica, è necessaria la licenza della Santa Sede anche se si tratta di membri di Istituti di diritto diocesano (can. 684 §5)¹⁶.

¹⁵ Per le persone consacrate che vivono la forma individuale, nella maggior parte dei casi, per gli eremiti, è il Vescovo diocesano nelle mani del quale professano pubblicamente i tre consigli evangelici e sotto la guida del quale osservano la norma di vita che loro è propria (can. 603 §2) e, per gli ordini delle vergini, è il Vescovo diocesano dal quale sono consacrate a Dio secondo il rito liturgico (can. 604 §1).

¹⁶ Nei casi di membri degli Istituti secolari (can. 730) e delle Società di vita apostolica (can. 744 §2), l'ordinamento canonico chiede lo

Similmente in alcuni casi di affari economici, in modo particolare per l'alienazione dei beni temporali che appartengono al patrimonio stabile il cui valore eccede la somma massima stabilita, si richiede l'intervento della Santa Sede (can. 1292 §2); l'intervento della Sede Apostolica si richiede, sia per gli Istituti di diritto pontificio sia per Istituti di diritto diocesano anche per l'alienazione delle reliquie insigni e per quelle onorate da grande pietà popolare (can. 1190 §2) e per le donazioni votive fatte alla Chiesa o per le cose preziose per valore artistico o storico (can. 638 §§3-4).

2.1 *Casa religiosa*

Nel Codice attuale l'Ordinario, o il Vescovo diocesano, esercita i diritti e i doveri verso le case religiose (cann. 608-616). Le case di un Istituto religioso devono essere erette con previo consenso scritto del Vescovo diocesano (can. 609 §1) e questo consenso implica il diritto di condurre una vita conforme all'indole propria dell'Istituto e alle sue specifiche finalità, e di esercitare le opere proprie dell'Istituto, salve le condizioni apposte nell'atto del consenso (can. 611, 1°-2°)¹⁷. Per destinare tale casa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costituita si richiede un nuovo consenso del Vescovo diocesano (can. 612). Una casa può essere soppressa soltanto dopo avere consultato il Vescovo diocesano (can. 616 §1)¹⁸.

Per una Chiesa particolare, la presenza di una casa religiosa non è un elemento neutrale e perciò viene giustificato un intervento reale del Vescovo diocesano in modo particolare nel

stesso intervento della Santa Sede anche per gli Istituti/Società di diritto diocesano.

¹⁷ Per gli Istituti clericali, inoltre il permesso implica il diritto di avere una chiesa e di esercitarvi il ministero sacro (can. 611, 3°).

¹⁸ Per le Società di vita apostolica, ugualmente, una casa viene eretta e una comunità locale viene costituita con previo consenso scritto del Vescovo diocesano, il quale deve essere anche consultato quando si tratta della soppressione della casa (can. 733 §1).

momento della sua erezione. Quando la casa è approvata e eretta, l'Ordinario del luogo non può apporre ulteriori condizioni e deve ammettere le attività apostoliche o opere proprie, secondo l'indole di ciascun Istituto (can. 611, 2°).

2.2 *Disciplina interna di vita*

I religiosi stanno sotto la vigilanza dell'Ordinario per la disciplina religiosa, in quanto nella professione mediante i voti ricevuti nel nome della Chiesa (cf. can. 607 §2) i membri assumono uno stato pubblico nella Chiesa e sono tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa una testimonianza pubblica (cf. §3). Per la disciplina dei religiosi, si deve ammettere che la sua condizione pubblica tocca alla realtà pastorale della diocesi¹⁹.

Una vera cautela da parte del Vescovo verso i religiosi si trova nei casi su monasteri *sui iuris*, gli Istituti di diritto diocesano (can. 594) e chierici religiosi²⁰. Per gli Istituti di diritto diocesano, spetta al Vescovo diocesano a norma di diritto: visitare le singole case nel suo territorio, anche per ciò che riguarda la disciplina religiosa (can. 628 §2, 2°); concedere il permesso di alienazione di beni (can. 638 §4); prorogare l'indulto di escaustrazione o imporla (can. 686 §§1 e 3); concedere l'indulto di uscita ad un professo di voti temporanei (can. 688 §2) e di voti perpetui (can. 691 §2)²¹; confermare il decreto di dimissione di un membro (can. 700). All'Ordinario del luogo spetta prendere visione della conduzione degli affari economici della casa (can. 637).

¹⁹ Qui è da ricordare che è compito degli Ordinari del luogo conservare e tutelare la giusta autonomia di vita degli Istituti di vita consacrata (can. 586 §2), quindi tutelare anche la disciplina interna.

²⁰ Cf. can. 672 che chiama i cann. 277, 285, 286, 287, e 289 sugli obblighi dei chierici.

²¹ Per l'uscita di un membro dell'Istituto secolare, l'indulto può essere concesso dal Vescovo diocesano secondo le norme delle Costituzioni (can. 727 §1).

Un monastero *sui iuris* che non ha un altro Superiore maggiore oltre al proprio Moderatore e non è associato a un Istituto religioso in modo che il Superiore di questo abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle Costituzioni, è affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano (can. 615)²².

Per i religiosi, l'Ordinario del luogo ha la potestà di applicare la pena (can. 1320); approvare confessori ordinari nelle case di formazione e nelle comunità più numerose dell'Istituto laicale (can. 630 §3). Un'altra situazione in cui l'Ordinario del luogo interviene è nel caso di escaustrazione di membri chierici, sia degli Istituti di diritto pontificio sia di quelli di diritto diocesano. Spetta a lui dare il permesso per la dimora di un chierico religioso escaustrato (can. 686 §1) e la sua cura (can. 687)²³. L'escaustrazione di per sé è disciplina interna dell'Istituto, ma la presenza di un chierico nel proprio territorio è una materia che entra sotto la giurisdizione dell'Ordinario locale e perciò c'è un motivo per giustificarlo.

2.3 Attività apostoliche dei religiosi

Per quanto riguarda l'apostolato esterno, è necessario osservare che le prescrizioni del can. 678 si applicano a tutti i religiosi eccetto quelli di Istituti esenti di cui al can. 591²⁴. Il Codice vigente domanda la sottomissione dei religiosi alla vigilanza del Vescovo diocesano: il §1 precisa la piena soggezione dei religiosi al Vescovo diocesano per quanto riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico

²² Per i monasteri *sui iuris*, vedi anche can. 628 §2, 2° sulla visita; can. 630 §3 per i confessori; can. 637 per il rendiconto economico; can. 638 §4 per l'alienazione dei beni; can. 667 §4 per la clausura papale; can. 699 §2 sulla decisione di dimissione.

²³ La regola vale anche ai membri delle Società di vita apostolica (can. 745).

²⁴ Dal punto di vista storico il rapporto tra l'Ordinario locale e i religiosi esige una speciale attenzione alle loro attività apostoliche come il loro esercizio del privilegio di esenzione.

del culto divino e le altre opere di apostolato. L'espressione è chiara pur essendo molto ampia e generale e se l'apostolato dei religiosi tocca in modo immediato alla cura pastorale della diocesi, la sottomissione deve essere totale.

Per le attività apostoliche tra i diversi Istituti religiosi e anche tra questi e il clero secolare, si esorta a favorire un'ordinata collaborazione e il coordinamento di tutte le opere e attività apostoliche sotto la guida del Vescovo diocesano (can. 680). Per organizzare le attività apostoliche è richiesto che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano attraverso un'intesa reciproca (can. 678 §3). Le opere affidate dal Vescovo diocesano ai religiosi sono soggette all'autorità e alla direzione del Vescovo secondo la convenzione scritta stipulata tra lui e il Superiore competente dell'Istituto (can. 681). Quando poi si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi a un religioso, la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il consenso, del Superiore competente (can. 682 §1)²⁵.

Sottomissione all'Ordinario del luogo

Il termine «cura delle anime» (can. 678 §1) può coprire un campo molto ampio e, in pratica, comprende ogni attività pastorale ministeriale con la quale la Chiesa adempie la sua missione santificatrice. Rientra nella cura delle anime, il ministero parrocchiale, quello di rettore di una chiesa, di cappellano di una comunità (Libro II) e ciò che concerne del Libro III, la predicazione al popolo, la catechesi, l'educazione morale e religiosa dei fedeli.

Precisamente i religiosi sono soggetti alla potestà dell'Ordinario del luogo, non dell'Ordinario religioso, in diversi campi: la vigilanza sui doveri del rettore per sacre

²⁵ Per le attività apostoliche delle Società di vita apostolica, il can. 738 §2 prescrive che i membri siano soggetti al Vescovo diocesano in ciò che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre attività apostoliche, attesi i cann. 679-683.

celebrazioni decorose e seconde le norme liturgiche e per l'onesta amministrazione dei beni della chiesa affidatagli (cann. 559-561); la rimozione di un rettore di una chiesa (can. 563, cf. can. 682 §2); la nomina del cappellano (can. 565); la professione di fede dei parroci, del rettore e degli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari e dei docenti che insegnano in qualsiasi università discipline pertinenti la fede e i costumi (can. 833, 6°-7°).

Ma allo stesso momento, il Vescovo non potrebbe adempiere il suo dovere di vigilanza senza una vera cooperazione dei religiosi coinvolti, specialmente in ciò che riguarda la qualità di persone e delle attività e della pubblicazione, in modo particolare se ci sono molte scuole e centri nella diocesi; la retta formazione degli insegnanti di religione nelle scuole (can. 804 §2); la debita preparazione dei catechisti (can. 780); la nomina, l'approvazione e la rimozione degli insegnanti di religione (can. 805); la licenza o approvazione per la pubblicazione dei libri (can. 824 §1) e la ristampa (can. 826 §2) dei catechismi e degli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o le loro versioni (can. 827 §1).

«L'esercizio pubblico del culto divino» di cui al can. 678 §1 non è quello che si esercita all'interno degli oratori riservati ai membri delle comunità religiose, bensì quello aperto al pubblico, alle persone affidate alla responsabilità dell'Ordinario del luogo. L'esercizio pubblico del culto divino, in questo senso, comprende il vasto campo dell'amministrazione dei sacramenti e anche dei sacramentali in pubblico: i funerali, il culto dei santi, i luoghi sacri e i tempi sacri, ecc.

In modo particolare, nel Libro IV, si trovano alcune norme sulle facoltà dell'Ordinario del luogo, non dell'Ordinario religioso, e sulla necessità del suo permesso per compiere certi atti tra i quali alcuni hanno il carattere più pubblico, altri invece meno pubblico o frequente. Il primo gruppo comprende: esporre il santissimo sacramento (can. 943); ricevere abitualmente le confessioni (can. 967 §2); proferire esorcismi sugli ossessi (can. 1172 §1); celebrare le ese-

quie ecclesiastiche per i bambini morti prima del battesimo o per i battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica (can. 1183 §2-3); benedire i luoghi sacri (can. 1207); destinare un luogo come cappella privata (can. 1226) o un santuario diocesano (cann. 1230 e 1232 §1)²⁶.

Il secondo gruppo comprende: celebrare seduto il sacrificio eucaristico davanti al popolo per infermità e anzianità del sacerdote (can. 930 §1); conservare la santissima Eucaristia negli oratori o cappelle private (can. 934 §1, 2°); amministrare i sacramentali da parte dei membri laici (can. 1168); ricevere la potestà di dispensare dai voti privati (can. 1196 §1); celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata (can. 1228); benedire un cimitero o un sepolcro peculiare (can. 1241 §1). In questi ultimi casi forse non è possibile che il permesso necessario sarà ottenuto dall'Ordinario religioso?

Il Codice parla soltanto dell'Ordinario nei casi seguenti: l'obbligo di prendere visione dei registri delle offerte della Messa ogni anno (can. 958 §2); dare la licenza per la restaurazione delle immagini preziose esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori (can. 1189); dare il permesso per un uso alieno di un luogo santo (can. 1210); determinare un luogo come oratorio (can. 1223). Poiché il Codice non richiede la qualifica dell'Ordinario del luogo, il permesso viene dato sia dall'Ordinario locale sia da quello proprio religioso. Il criterio, per distinguere i casi che richiedono il permesso dell'Ordinario del luogo, è prima di tutto l'ordine pubblico, poi la frequenza.

²⁶ Anche altre norme generali sulle attività apostoliche e sulla sottomissione all'autorità dell'Ordinario del luogo si applicano ai religiosi: il can. 311 stabilisce che i membri di Istituti di vita consacrata che presiedono o assistono associazioni unite al proprio Istituto abbiano cura che tali associazioni prestino aiuto alle attività di apostolato esistenti in diocesi. Inoltre, esse stanno sotto la direzione dell'Ordinario del luogo, non dell'Ordinario religioso riguardante l'amministrazione e la distribuzione dei beni donati o lasciati per cause pie alle associazioni private dei fedeli (can. 325 §2).

Per compiere il proprio dovere il Codice conferisce al *Vescovo diocesano* alcune facoltà specifiche sui religiosi: può proibire ad un religioso di dimorare nella sua diocesi per una causa molto grave e urgente (can. 679); visitare le chiese e gli oratori cui accedono abitualmente i fedeli, le scuole e le altre opere di religione o di carità spirituale o temporale affidate ai religiosi (can. 683 §1). Queste facoltà sono collegate alla sua responsabilità di vigilanza, in modo particolare la prassi dell'apostolato nella sua diocesi. Alla fine vale la pena ricordare che uno degli obblighi del Vescovo diocesano nell'apostolato dei religiosi è insistere sull'obbligo di soggezione ai propri Superiori e il mantenimento della disciplina dell'Istituto (can. 678 §2).

2.4 *Affari riguardanti i beni ecclesiastici*

La materia dell'amministrazione dei beni per sé riguarda la vita interna dell'Istituto. Amministrare i beni temporali è un atto di governo e l'amministrazione dei beni appartenenti ad una persona giuridica pubblica rientra proprio nell'esercizio del governo. Poiché i beni temporali degli Istituti religiosi sono beni ecclesiastici e sono retti dalle disposizioni del Libro V (can. 635 §1), alcuni atti sui beni posseduti dai religiosi hanno bisogno dell'intervento dell'Ordinario secondo le norme del suddetto Libro.

In modo particolare, per l'acquisto di beni il Codice esplicitamente ammette la decisione dell'Ordinario locale; egli può disporre che si faccia una questua speciale a favore di determinate iniziative in tutte le chiese ed oratori includendo quelli dei religiosi (can. 1266). È necessario il permesso di tutti e due gli Ordinari, religioso o del luogo, per raccogliere denaro (cosiddetta questua) per qualunque fine o Istituto pio o ecclesiastico (can. 1265 §1).

Nei casi dell'amministrazione, invece, la maggior parte dei casi, il Codice chiede l'intervento dell'Ordinario o religioso o del luogo: rifiutare o accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (can. 1267 §2);

vigilare e ordinare l'amministrazione dei beni delle persone giuridiche pubbliche soggette (can. 1276); intervenire in caso di negligenza dell'amministratore (can. 1279 §1); nominare e riconfermare l'amministratore per una persona giuridica pubblica che non lo ha (can. 1279 §2); essere l'esecutore e responsabile di tutte le pie volontà (can. 1301)²⁷.

3. Chi sarà il responsabile?

Poiché esiste in diversi canoni del Codice l'ordinamento esatto da attuare nel rapporto tra i religiosi e l'Ordinario, non c'è bisogno di moltiplicare inutilmente le norme. Ma in certi casi c'è la mancanza di una legge adeguata oppure non si potrebbero applicare le norme alla lettera, o in altri casi si potrebbe tollerare l'applicazione delle norme in modi differenti. Certamente non è l'intenzione del Legislatore quella di applicare letteralmente le norme esistenti a tutti i casi in modo talmente rigido ignorando la diversità delle condizioni che esiste nella realtà ecclesiale. A modo di esempio, anche se i chierici sono tenuti all'obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al proprio Ordinario (can. 273), sarà difficile applicare sempre e dovunque ai chierici di un Istituto laicale la norma di non allontanarsi dalla propria diocesi per un tempo notevole senza la licenza almeno presunta dell'Ordinario proprio (can. 283 §1), cioè per lui dell'Ordinario del luogo.

Ci sono alcuni canoni che ribadiscono che la norma si applica ai religiosi in modo diverso dagli altri fedeli. Mentre il can. 285 §4 stabilisce che senza la licenza del proprio Ordinario i chierici non intraprendano l'amministrazione dei beni dei laici né esercitino uffici secolari che comportino l'onere del rendiconto. Nel caso di chierici religiosi il can. 672, in virtù del quale si applica il suddetto canone ai religiosi, pre-

²⁷ Il can. 1281 §1 prescrive: «Ferre restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario».

cisa che la licenza può essere concessa dal proprio Superiore maggiore, sebbene non sia l'Ordinario. Un altro caso si trova riguardo ai beni fiduciari; se tali beni sono affidati ad un religioso, l'Ordinario responsabile può essere o l'Ordinario del luogo o l'Ordinario religioso o l'Ordinario proprio del religioso fiduciario, secondo i casi (can. 1302 §3)²⁸.

Ci sono pure i canoni che si applicano ai religiosi in un modo diverso dagli altri: per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi, i religiosi necessitano la licenza non solo del proprio Superiore maggiore ma anche dell'Ordinario del luogo (can. 832). Similmente, i religiosi chierici per scrivere su giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica o i buoni costumi, necessitano della licenza dell'Ordinario del luogo (can. 831 §1); i presbiteri religiosi non useranno la facoltà di ricevere le confessioni di tutti i fedeli conferita dall'Ordinario del luogo senza licenza almeno presunta del proprio Superiore (can. 969 §1)²⁹.

3.1 *Istituti clericali di diritto diocesano*

Negli Istituti religiosi clericali di diritto diocesano, i Superiori non hanno le facoltà riservate all'Ordinario, anche se teoricamente sarebbero abili a riceverne alcune in quanto ciò che è richiesto per la qualifica dell'Ordinario è la clericalità. Gli Istituti di diritto diocesano sono sotto la cura speciale del Vescovo diocesano (can. 594). Il Codice non spiega perché essi abbiano bisogno di una cura speciale,

²⁸ Similmente sugli oneri delle Messe (can. 957) e l'alienazione dei beni (can. 1292 §1), il Codice dà le norme proprie per i religiosi distinguendo dall'Ordinario del luogo le persone responsabili, cioè i Superiori interni, perché si tratta piuttosto di una materia di ordine interno dell'Istituto, per il quale si rispetta l'autonomia.

²⁹ Per i casi di concessione o revoca della facoltà di confessare e la necessaria procedura con un altro Ordinario o con il Superiore competente, cf. cann. 971 e 974 §3.

ma si potrebbe immaginare che essi siano considerati non ancora sufficientemente maturi da muoversi da soli.

Alcuni Istituti hanno un vero bisogno di protezione e di guida e non è necessario che il rapporto tra l'Ordinario e gli Istituti sia uniforme. Molto è lasciato alla prudenza dell'Ordinario. Altrettanto vero è che ci sono alcuni Istituti interdiocesani con numerosi membri, che sono certamente maturi, ma che, per mantenere la loro diocesanità e sottolineare il loro servizio per la diocesi o per rimandare alla loro origine diocesana, preferiscono rimanere di diritto diocesano³⁰. In alcuni casi, i Superiori maggiori dell'Istituto clericale di diritto diocesano potrebbero assumere il ruolo che il Codice affida all'Ordinario³¹.

Per la preparazione del sacramento dell'ordine sacro, il can. 1039 prescrive che tutti coloro che debbono essere promossi a qualche ordine debbano attendere agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario. Ma deve essere sempre l'Ordinario del luogo, invece del Superiore interno?

Possono essere affidati ai Superiori interni competenti a determinate condizioni: la prova della candidatura al sacramento dell'ordine per il neofita (can. 1042 §3); la rivelazione da parte dei fedeli degli impedimenti ai sacri ordini (can. 1043); il giudizio sull'esercizio dell'ordine ricevuto nel caso di pazzia o altre infermità psichiche (can. 1044 §2, 2°); il giudizio sul bisogno pastorale della binazione o trinazione della Messa (can. 905 §2) o del luogo della celebrazione eucaristica (can. 933); la decisione sull'applicazione delle finalità

³⁰ Inoltre si potrebbe pensare l'esistenza di istituti che hanno difficoltà di rapportarsi con la Sede Apostolica a causa della lontananza da Roma, della diversità della lingua o della cultura e rimangono sotto la cura dei Vescovi della stessa lingua e di cultura.

³¹ Ci sono alcuni canoni in cui il Superiore sembra sostituire il ruolo dell'Ordinario, ad esempio, il can. 903 sembra equiparare le lettere commendatizie del suo Ordinario e del suo Superiore al rettore di una chiesa.

delle intenzioni delle Messe (can. 951 §1); la riduzione degli oneri delle Messe (cann. 1308 §2, 1310 §2); l'avviamento o meno della procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare pene (can. 1341).

3.2 Istituti laicali di diritto pontificio

Per quanto riguarda l'esercizio della potestà di giurisdizione, il Codice stabilisce che per istituzione divina sono abili alla potestà di governo coloro che sono insigniti dell'ordine sacro a norma delle disposizioni del diritto (can. 129 §1) e dice che solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di governo ecclesiastico (can. 274 §1). I fedeli laici invece possono cooperare nell'esercizio di tale potestà a norma del diritto (can. 129 §2)³². Per quanto riguarda la potestà affidata ai Superiori di Istituti laicali, il Codice non la nomina qualificando semplicemente «quella potestà definita dal diritto universale e dalle costituzioni sui membri» (can. 596 §1)³³. Si tratta perciò sempre di una cooperazione nell'esercizio della potestà e soltanto nei casi espressamente previsti dal diritto³⁴, ma certamente è possibile.

In alcuni casi, i Superiori maggiori di un Istituto laicale di diritto pontificio potrebbero assumere il ruolo che il Codice

³² Non parliamo perciò dell'esercizio di alcune facoltà che sono strettamente connesse con la potestà sacra dell'ordine. Queste non possono assolutamente essere esercitate da chi non sia costituito nell'ordine sacro. Non essendo potestà sacramentale di ordine, essa non è trasmessa per via sacramentale ma mediante la missione canonica con cui si conferisce una facoltà ai Superiori religiosi.

³³ Nel Codice del 1917, la potestà dei Superiori religiosi era chiamata «potestà dominativa» (can. 501 §1).

³⁴ Nei casi di cosiddetti Istituti misti, anche se di diritto pontificio, il Superiore maggiore non potrebbe avere una qualifica di Ordinario né godere di diverse facoltà giurisdizionali affidate ai Vescovi, essendo riservate soltanto agli Istituti clericali. Ma nei casi che necessitano certe facoltà da esercitare, deve provvedere con un'appropriata legislazione perché sarebbe un fatto nuovo nell'ordinamento canonico attuale.

affida all'Ordinario, in modo particolare se si tratta del governo interno dell'Istituto, per il quale è riconosciuta una giusta autonomia (can. 586 §1)³⁵. Ad esempio, sugli affari economici un canone stabilisce che prima che gli amministratori inizino il loro incarico, essi devono garantire con giuramento di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative davanti all'Ordinario (can. 1283, 1°). Ma tutti i religiosi che assumono questo incarico devono recarsi ogni volta davanti all'Ordinario del luogo? Similmente, tutti gli amministratori devono impiegare il denaro eccedente le spese e che si possa collocare utilmente per le finalità della Chiesa o dell'Istituto con il consenso dell'Ordinario (can. 1284 §2, 6°)?

Altri esempi sono l'amministrazione dei beni (can. 1276 §1); la presentazione annuale del rendiconto economico (can. 1287 §1); l'atto di amministrazione straordinaria (can. 1281 §1); l'informazione sui beni fiduciari che un religioso riceve (can. 1302 §1); la licenza per l'accettazione di una fondazione da parte di una persona giuridica (can. 1304 §1); l'approvazione del luogo dove porre il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote (can. 1305). Se ogni volta che il Codice richiede l'intervento dell'Ordinario e i religiosi che non hanno l'Ordinario proprio osservano le suddette norme, nella prassi sarebbe un peso (se non un fastidio) per l'Ordinario del luogo e una notevole diminuzione dell'autonomia del governo interno dell'Istituto.

³⁵ Dal periodo del Concilio Vaticano II, alcune facoltà sono state concesse ai Superiori generali degli Istituti laicali. Il decreto *Religionum laicalium* (cf. nt. 4) ha concesso le facoltà di dare il permesso di rinunciare ai propri beni patrimoniali o cambiare il testamento; trasferire la casa di noviziato; confermare per un terzo triennio della nomina del Superiore locale; concedere il permesso di alienare beni del proprio Istituto, di pignorarli, di ipotecarli, di affittarli e darli in enfiteusi e di contrarre i debiti. Molte facoltà, sotto il regime del Codice del 1917 erano riservate o alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo (cf. cann. 580 §3, 583, 2°; 554; 533 §1).

Altri casi delicati sarebbero l'introduzione di una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica (Istituto, provincia, casa; can. 634 §1) che richiede la licenza scritta del proprio Ordinario (can. 1288); l'applicazione delle pene (can. 1348) e la remissione della pena (can. 1356 §1, 2°). In questi casi anche se si tratta di affari interni, possono avere una ripercussione esterna nella pastorale di una Chiesa particolare. Considerando il grado di pubblicità, tuttavia, alcuni possono essere lasciati alla decisione dei Superiori interni, se si tratta particolarmente di un'istituzione che intende rispondere prevalentemente alle esigenze disciplinari.

3.3 *I chierici dell'Istituto laicale*

Ci sono alcuni casi in cui i chierici di un Istituto laicale dovrebbero essere trattati in modo diverso nell'ordinamento canonico. Se si tratta della potestà del Superiore di emettere la lettera dimissoria di un candidato all'ordine sacro in tali Istituti, non si può dire che riguardi solo l'ordine interno e richiederebbe la qualifica dell'Ordinario. Si possono, tuttavia, trovare alcune *Bolle* e *Brevi* che hanno concesso al Superiore generale dell'Istituto laicale la facoltà di emettere la lettera in questione per un membro candidato dell'Istituto al diaconato e sacerdozio³⁶.

Un canone dice che i chierici sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario (can. 274 §2) ma se il caso riguarda l'apostolato proprio prevalente dell'Istituto sarebbe il giudizio del proprio Superiore e non dell'Ordinario del luogo. Similmente, possono essere lasciati al giudizio del Superiore interno: il giudizio sulle esperienze della prassi pastorale per un seminarista

³⁶ Cf. SISTO V, bolla *Etsi pro debito*, 1 ottobre 1586; URBANO VIII, Breve *Sacrosanctum*, 20 giugno 1624 al Superiore generale dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio e questi privilegi sono stati confermati dalla Congregazione per il Clero con una dichiarazione del 19 luglio 1968 (Prot. N. 119159/I).

(can. 258); il permesso ai chierici e ai candidati agli ordini sacri per il servizio militare volontario (can. 289 §1); il giudizio sull'esenzione dall'esercitare incarichi e pubblici uffici civili estranei allo stato clericale (can. 289 §2).

Conclusione

Il Codice spesso menziona l'Ordinario che ha doveri e diritti in diversi campi della vita della Chiesa. Qualche problema può sorgere quando si parla di Ordinario in riferimento agli Istituti clericali di diritto diocesano e agli Istituti laicali di diritto pontificio, i quali non hanno un Ordinario interno. I Superiori hanno tutta la potestà necessaria per lo svolgimento interno della propria funzione di governo (can. 596 §1). Non avendo Ordinario interno, questi Istituti devono riferirsi all'Ordinario esterno, il quale è l'Ordinario del luogo.

Ci sono certamente i canoni che rispettano l'ordinamento interno dell'Istituto, come ad esempio, il canone che prescrive che l'Ordinario del luogo non proceda alla nomina del cappellano di una casa di un Istituto religioso laicale senza aver consultato il Superiore, il quale ha il diritto di proporre qualche sacerdote (can. 567 §1)³⁷. Si trovano anche i casi che dipendono dalla convenzione scritta tra il Vescovo diocesano e il Superiore religioso competente: le ferie di un parroco religioso (cann. 520, 533 §2); la gestione di un'opera diocesana affidata all'Istituto religioso (can. 681 §2). Si deve, tuttavia, vedere più largamente la possibilità di *non* applicare le norme alla lettera.

Per quanto riguarda l'attività apostolica dei religiosi, il Vaticano II ha ribadito chiaramente che «perché sia provveduto il meglio possibile alle necessità dell'intero gregge del Signore, il sommo Pontefice può, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale e in vista dell'interesse comune esentare ogni Istituto di perfezione e ciascuno dei suoi

³⁷ Vedi anche il can. 630 §3 per i confessori ordinari per i religiosi.

membri dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo e sottoporli a sé solo» (*Lumen gentium* 45b; cf. can. 591). Per tutti gli altri casi, i religiosi nelle attività apostoliche stanno sotto l'autorità del Vescovo, l'Ordinario del luogo. Il Vaticano II inoltre evidenzia l'ecclesialità dell'apostolato dei religiosi (*Christus Dominus* 33-35; cf. can. 675 §3). Ma fuori di tale comunione e collaborazione includendo la sottomissione alla potestà dell'Ordinario nelle attività, i religiosi non hanno bisogno di altra autorità esterna per vivere la propria vocazione.

Come abbiamo accennato sopra (cf. 1.3), per essere Ordinario, ai religiosi si chiedono alcuni elementi presupposti: pubblicità dei voti e della testimonianza pubblica, una responsabilità maggiore, la clericalità, l'ampia estensione territoriale della missione. Nel Codice, tuttavia, il ruolo dell'Ordinario è richiesto non sempre per esercitare la clericalità, né un campo esteso di attività apostoliche, ma per un buon governo al fine di custodire la grazia concessa alla Chiesa. A questo riguardo, è necessario fare una netta distinzione tra il campo pubblico delle attività e quello della vita interna dell'Istituto, tra il governo nel settore ecclesiastico e la vita spirituale dell'Istituto.

Nella storia la questione della potestà di compiere alcuni atti di governo non è stata un problema insuperabile, e secondo il bisogno del tempo è stata riconosciuta o concessa la potestà necessaria per esercitare una facoltà. Per la cura delle anime e il culto divino in modo pubblico, le attività apostoliche dei religiosi stanno sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo, ma in altri casi, se si tratta di materia che riguarda la disciplina interna o puramente il governo interno dell'Istituto, si potrebbe considerare in modo positivo e più esteso il ruolo del Superiore, anche se questi non è propriamente un Ordinario.

YUJI SUGAWARA S.J.